

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riaspetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180;

Visto l'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;

il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

il 20% dei posti è riservato a coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) non aver compiuto 30 anni di età; gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver compiuto 37 anni di età;

d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;

e) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano



stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica e psichica, che devono essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsi.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo <https://concorsi.vigilfuoco.it> Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova preselettiva.

Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) il godimento dei diritti politici;
- g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e la data di conseguimento;
- h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- i) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi;
- j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando;
- n) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.


Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180.



La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.

Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art. 7 del presente bando e di un esperto di informatica.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del Segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 6.

Prova preselettiva

Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2017, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> sarà data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione alla prova preselettiva è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;

e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato.

Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame.

La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Prove d'esame e valutazione dei titoli

Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

I candidati saranno convocati alle prove d'esame tramite avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova motorio-attitudinale o al colloquio è considerata rinuncia al concorso.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
- b) colloquio: 35 punti;
- c) titoli: 15 punti.

Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo secondo la seguente formula:



$$P = \frac{V_{sp}}{10} \times P_{max\ sp}$$

dove:

- P = Punteggio conseguito dal candidato all'esito del singolo modulo
- V_{sp} = Voto conseguito dal candidato all'esito del singolo modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10)
- P_{max sp} = Punteggio massimo previsto per il singolo modulo

La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e la modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando.

I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la quale adotterà le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche se con esito negativo.

I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale.

Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10.

Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);

discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco;

elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10.

Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 35.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove d'esame sono pubbliche.

I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

I titoli valutabili sono indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.

Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato Allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

L'Amministrazione, pertanto, redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.


Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riserbatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte in sede di colloquio ovvero trasmesse, con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilifuoco.it. It entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre



dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata.

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie.

Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre gli accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore congruo numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei tempi previsti dalla normativa.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigili del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163.

I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, ma fisserà il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneità fisica.

Analogamente si procederà per le candidate in stato di gravidanza.

I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari.

Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dalla procedura.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali

- Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle riserve e dei titoli di preferenza.

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - della Direzione centrale per gli affari generali.

Art. 11.

Norme di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare le attività concorsuali in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili e, in tal caso, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.


Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>

Roma, 18 ottobre 2016

Il Capo Dipartimento: FRATTASI



PROGRAMMA PROVA PRESELETTIVA

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato, nonché su quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie, correlate al titolo di studio della scuola dell'obbligo:

- Italiano
- Storia
- Cittadinanza e Costituzione
- Scienze
- Geografia
- Tecnologia
- Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati)



PROVA MOTORIO-ATTITUDINALE

La prova motorio-attitudinale è suddivisa in quattro moduli, il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative.

Per ciascuno dei quattro moduli la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10.

La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10.

Al superamento della prova motorio-attitudinale, per ciascuno dei moduli al candidato è attribuito un punteggio per un massimo di 12,5 secondo la seguente formula:

$$P = \frac{V_{sp}}{10} \times P_{max\ sp}$$

dove:

- P = Punteggio conseguito dal candidato all'esito del singolo modulo
- V_{sp} = Voto conseguito dal candidato all'esito del singolo modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10)
- $P_{max\ sp}$ = Punteggio massimo previsto per il singolo modulo

Fatte salve indicazioni diverse, vevolevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova motorio-attitudinale nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ammesso alle successive fasi concorsuali.

Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare la prova motorio-attitudinale, un riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

Tenuta del candidato

Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento della prova sono forniti dall'Amministrazione, così come i dispositivi di protezione individuale di utilizzo obbligatorio, indicati dal presente allegato.



Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

MODULI 1 e 2


- è obbligatoria una vestizione composta da tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o maniche lunghe aderenti e pantaloncini;
- per l'esecuzione del Modulo 1 è obbligatorio l'uso delle scarpe antinfortunistiche fornite dall'Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al CNVVF, ciascuna delle quali, nel numero 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del numero); per ragioni di igiene, pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi munito di un paio di calze nuove, da indossare prima dell'esecuzione del Modulo 1;
- per l'esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l'uso di scarpe ginniche personali;
- è obbligatorio, per l'esecuzione del Modulo 2, l'uso dell'imbragatura di sicurezza predisposta dall'Amministrazione, che durante il primo esercizio viene collegata al dispositivo anticaduta;
- è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo;
- è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: polsiere con ganci, cerotti (ammessi solo su prescrizione medica), ecc.

MODULO 3

- è obbligatorio l'uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
- è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
- è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, "costumoni", ecc.

MODULO 4

- è obbligatoria una vestizione comoda, che non crei intralcio ai movimenti e che non costituisca impiglio;
- è obbligatorio che il candidato si presenti provvisto dei seguenti dispositivi personali perfettamente efficienti: occhiali di protezione contro i rischi meccanici muniti di marcatura CE; guanti di protezione contro i rischi meccanici muniti di marcatura CE che ne attestino la conformità come dispositivi di protezione individuali di III categoria.



MODULO 1

VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI

Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nell'ordine di seguito indicato:

- A) salita sulla pedana alta m 0,67;
- B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio della pedana di cui al punto A);
- C) seduta sulla scala e sollevamento di un peso di kg 10;
- D) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;
- E) effettuazione alla sbarra fissa di una serie di trazioni complete.

Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 5'00" (300 secondi); in particolare, l'esecuzione dell'esercizio D e quella dell'esercizio E devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.

Il Modulo 1 deve svolgersi nel rispetto del seguente protocollo. Si specifica che le illustrazioni hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.

Protocollo di esecuzione

Il candidato, chiamato dalla Commissione esaminatrice, si presenta nella zona di controllo e completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le scarpe antinfortunistiche predisposte dall'Amministrazione, necessarie per lo svolgimento del modulo. Completata la vestizione, al comando "a posto", il candidato si predispose di fronte alla piattaforma di prova ed assume la posizione di partenza illustrata in figura 1 e di seguito descritta: impugna con una mano l'apposito sostegno (posto a m 1,75 da terra) e, mantenendo un piede in appoggio al suolo, posiziona l'altro piede sul piano della piattaforma (posto a m 0,67 da terra).


Il candidato ha facoltà di scegliere se collocare sull'attrezzatura mano e piede destri (come in **fig. 1**), oppure mano e piede sinistri.

La correttezza della posizione assunta dal candidato, conformemente a quanto indicato dal presente protocollo di esecuzione, è condizione necessaria per l'effettivo inizio del circuito di prova.

Verificata la posizione di partenza del candidato, la Commissione esaminatrice dà l'ordine "via" e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova stessa.



figura 1: Posizione di partenza



Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti:

A) Salita sulla pedana

Dalla posizione di partenza, il candidato, facendo simultaneamente forza con la gamba ed il braccio prescelti, sale sulla pedana.

La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.

B) Estrazione dell'anello

Senza interrompere l'esecuzione del Modulo, il candidato posiziona i piedi nei blocchi di stazionamento predisposti e fissati alla pedana (nel rispetto delle misure indicate in **figura 9**);

mantenendo i talloni a contatto con la pedana stessa, impugna l'anello che trova di fronte a sé, posto ad un'altezza di m 1,975 dal piano di appoggio dei piedi (**figura 2**);

eseguendo una rotazione antioraria pari a 90° dell'anello, lo libera dal raccordo a baionetta al quale è fissato, lo estrae dalla sede e lo colloca sulla pedana, dinanzi ai propri piedi, nella posizione prefissata.

Il candidato ha facoltà di scegliere se eseguire l'esercizio con la mano destra, come rappresentato in figura, oppure con la sinistra. Il verso di rotazione dell'anello è, comunque, antiorario.

La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.




figura 2: Estrazione dell'anello




C) Seduta sulla scala e sollevamento di un peso di 10 kg*figura 3: Seduta sulla scala**figura 4: Sollevamento del peso*


Senza interrompere l'esecuzione del modulo, il candidato assume la posizione di "seduta" sulla scala portatile (elemento corrispondente al "pedone" della scala italiana), illustrata dalla **figura 3** e di seguito descritta:

posizionando i piedi sui primi gradini utili della scala e mantenendosi stabile con l'ausilio delle mani, inserisce la gamba sinistra nello spazio sovrastante il gradino contraddistinto dal colore blu (corrispondente al quinto gradino del "pedone", contando dal basso), su cui si siede a cavalcioni ed afferra con la mano sinistra il gradino colorato in rosso (corrispondente al settimo gradino).

Mantenendo la posizione di "seduta" sul gradino blu e tenendosi saldamente con la mano al gradino rosso, il candidato si sporge lateralmente, flettendo il busto fino a raggiungere il peso di kg. 10, ne impugna la maniglia e lo solleva verticalmente per almeno cm 25; quindi ricolloca il peso nella posizione iniziale (**figura 4**).

La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.



D) Trasporto del manichino*figura 5: Trasporto del manichino**figura 6: Percorso di trasporto*

Senza interrompere l'esecuzione del modulo, il candidato discende dalla scala portatile e dalla piattaforma su cui ha effettuato gli esercizi precedenti e, quindi, raggiunge l'area in cui è posizionato a terra un manichino del peso di 40 kg; operando autonomamente, lo solleva, se lo posiziona sulle spalle (**figura 5**) e lo trasporta senza mai fargli toccare terra, seguendo il percorso rappresentato in **figura 6**.

Se il trasporto è stato correttamente eseguito, l'esercizio ha termine quando il candidato depona in terra il manichino nello spazio destinato.

Qualora durante il trasporto il manichino tocchi terra, il candidato deve riportarlo dietro la linea di partenza e, dopo averlo ben riposizionato sulle spalle, deve ricominciare da capo il percorso, senza interruzione del cronometraggio.



E) Trazioni alla sbarra fissa

Dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distende in sospensione tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi laterali, effettua una serie di trazioni complete e continue.




figura 7: Sospensione a braccia completamente distese




figura 8: Trazione con mento oltre la sbarra

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:

- assumere – sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione – la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in **figura 7**;
- effettuare esecuzioni complete, portando il mento oltre la sbarra (**figura 8**);
- effettuare trazioni consecutive, cioè senza soluzione di continuità nell’esecuzione della serie.

L’esercizio E si intende concluso quando il candidato, dopo essersi posizionato in sospensione alla sbarra, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con uno o entrambi i piedi, ovvero al termine del tempo di 5’00” (300 secondi) disponibile per l’esecuzione complessiva del Modulo 1.

Solo a questo punto il candidato di toglie le scarpe antinfortunistiche ricevute e le restituisce al personale addetto.



Valutazione

La valutazione della prestazione del candidato tiene conto della completezza e correttezza degli esercizi effettuati, nel rispetto del protocollo di esecuzione, e viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.

Il Modulo 1 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato abbia eseguito in modo corretto e completo gli esercizi A, B, C, D e, relativamente all'esercizio E, abbia effettuato una serie di n. **2** (due) trazioni complete e consecutive.

Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del candidato che abbia eseguito in modo corretto e completo gli esercizi A, B, C, D e, relativamente all'esercizio E, abbia effettuato una serie di trazioni complete e consecutive, nel numero di seguito indicato:

- candidati di genere maschile: serie di almeno n. **12** (dodici) trazioni
- candidati di genere femminile: serie di almeno n. **9** (nove) trazioni.

Postazione di svolgimento degli esercizi A, B e C

La postazione di svolgimento dei primi 3 esercizi del Modulo è allestita con l'utilizzo di materiali ed attrezzature in uso al C.N.VV.F., sulla base degli schemi tecnici in **figura 9**; per le misure indicate è ammessa una tolleranza di ± 1 cm.




figura 9: Pianta e prospetto della postazione



MODULO 2

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE MOTORIA, DI COORDINAZIONE E DI EQUILIBRIO

Il Modulo 2 è un percorso unitario, composto dall'insieme di esercizi di seguito indicati:

- A) salita della fune fino a circa m 5 dal suolo – passaggio su una piattaforma posta a m 4,00 dal suolo – discesa della pertica;
- B) traslocazione sulla trave di equilibrio, lunga m 5;
- C) scavalco della parete in legno, alta m 2;
- D) attraversamento del tunnel, lungo m 6 e del diametro di m 0,80;
- E) salita e discesa ripetute (n. 10 salite e n. 10 discese) della rampa di scale, costituita da 11 alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10.

Il candidato deve completare, senza errori e nel rispetto del protocollo di esecuzione, l'intero percorso predisposto, superando nell'ordine fissato dalla Commissione tutte le postazioni presenti, nel minor tempo possibile e, comunque, in un tempo massimo di 4'30" (270 secondi).

Per la validità della prova, si precisano di seguito le modalità di esecuzione dei 5 esercizi che compongono il Modulo 2. Si specifica, inoltre, che le illustrazioni hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.

➤ **Esercizio A:**

A salvaguardia dell'incolumità del candidato, la fase di salita alla fune deve essere eseguita indossando una imbragatura di sicurezza, collegata ad un dispositivo di protezione che entra in funzione in caso di caduta; qualora ciò accada, la prova viene automaticamente interrotta, la commissione blocca il cronometraggio ed invita il candidato a fermare la propria azione per riprendere dall'inizio l'esercizio A.


A tale riguardo, si precisa che:

- ogni ripetizione – per un massimo di due volte oltre quella iniziale – avverrà dopo una pausa di almeno 5'00" (300 secondi) per consentire al candidato il pieno recupero delle forze;
- ciascuna eventuale ripetizione della prova comporta l'applicazione di una penalità di 10 secondi, che si va a sommare al tempo finale di esecuzione da parte del candidato stesso.

➤ **Esercizi B, C e D:**

Qualora non correttamente eseguiti al primo tentativo, ciascuno di essi, su richiesta della Commissione, deve essere ripetuto senza che il cronometraggio sia interrotto, per un massimo di altre due volte oltre la prima.

Ai fini della validità della prova, non possono essere cumulate complessivamente più di tre ripetizioni durante l'effettuazione di uno stesso percorso cronometrato.



➤ **Esercizio E:**

Non può essere ripetuto e, pertanto, ogni volta che il candidato non poggia il piede su un gradino, sia nella fase di salita che in quella di discesa, viene applicata una penalità di 5 secondi (es.: 1 gradino saltato = 5 secondi di penalità; 2 gradini = 10 secondi; intera rampa = 50 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del percorso.

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il candidato indossa, con l'ausilio del personale addetto all'assistenza, l'imbragatura di sicurezza predisposta dall'Amministrazione e viene collegato al sistema anticaduta (**figura 1**).

Successivamente, assume una posizione eretta di fronte alla fune, senza toccarla con le mani.

Il personale addetto all'assistenza dà il comando "a posto" per indicare al candidato che la prova sta per iniziare; quindi la Commissione dà l'ordine "via" e, contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.

Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti.



figura 6: Imbragatura di sicurezza con collegamento al dispositivo anticaduta



A) Salita della fune – passaggio sulla piattaforma – discesa della pertica

Utilizzando la presa delle mani e, obbligatoriamente, anche degli arti inferiori, il candidato sale la fune fino ad un'altezza di almeno m 5 da terra, contrassegnata sulla fune stessa da un segnale visivo, che deve essere oltrepassato dal candidato con la presa di entrambe le mani (**figura 2**).




figura 2: Salita della fune con imbragatura di sicurezza collegata al dispositivo anticaduta




figura 3: Discesa della pertica con imbragatura di sicurezza NON collegata al dispositivo anticaduta

Salito lungo la fune almeno sino all'altezza indicata, il candidato effettua il passaggio sulla piattaforma posta ad una distanza di circa cm 50 dalla fune stessa ed ad un'altezza di m 4,00 dal suolo. Non appena il candidato ha raggiunto autonomamente una posizione eretta e stabile sulla piattaforma, il personale addetto all'assistenza sgancia il cavo che collega l'imbragatura di sicurezza al sistema anticaduta.

Portatosi, quindi, con entrambe le mani e gli arti inferiori in presa sulla pertica – posta anch'essa ad una distanza di circa cm 50 dalla piattaforma – il candidato effettua la discesa controllata dell'attrezzo, alternando la presa delle mani per frenare la discesa stessa, sino a raggiungere il suolo (**figura 3**).



B) Traslocazione sulla trave di equilibrio

Il candidato percorre, ad andatura controllata e mantenendosi in equilibrio, una trave lunga m 5, larga cm 10, posizionata ad un'altezza da terra di circa m 1,20 (**figura 4**).

Nel caso di caduta del candidato, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.




figura 4: Traslocazione sulla trave di equilibrio

C) Scavalco della parete



figura 5: Scavalco della parete
Modalità corretta




figura 6: Scavalco della parete
Modalità **NON** corretta

Il candidato scavalca la parete in legno alta m 2, larga m 2 e spessa circa cm 4, avente superficie verticale liscia, passando obbligatoriamente per la posizione di busto eretto, con appoggio delle braccia sul bordo superiore della parete (**figura 5**).

Il superamento della parete non può essere effettuato avvalendosi dell'ausilio dei montanti laterali della struttura, ne' issandosi sul bordo del muro facendo leva sugli arti inferiori (**figura 6**); al verificarsi di uno di questi casi, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma invita il candidato a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.



D) Attraversamento del tunnel

Il candidato percorre longitudinalmente, con tecnica libera, un tunnel lungo m 6, del diametro di m 0,80. (**figura 7**).

Qualora il candidato, una volta entrato nel tunnel, torni indietro, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.




figura 7: Ingresso nel tunnel

E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale

Senza interruzione del cronometraggio, il candidato si porta in prossimità della scala dove è posizionato uno zaino del peso di circa kg 10 e se lo posiziona sulle spalle utilizzando entrambi gli spillacci.

Successivamente, sale e scende, ad andatura controllata e mantenendosi in equilibrio senza sostenersi, se non occasionalmente, ai mancorrenti laterali di sicurezza una rampa di scale, avente 11 alzate di circa 18 cm ciascuna, poggiando sempre, in maniera alternata, un piede su ogni gradino, sia nella fase di salita, che in quella di discesa (**figura 8**).

L'esercizio di salita + discesa deve essere ripetuto complessivamente 10 volte; al termine della decima discesa, il candidato si sveste dello zaino, ricollocandolo nella posizione iniziale, e la Commissione blocca il cronometro.




figura 8: Salita della rampa di scale

Una volta iniziato, l'esercizio deve essere obbligatoriamente portato a termine, pena la non corretta esecuzione poiché non ne è prevista la ripetizione.

Tale azione, se eseguita entro il tempo limite di 4'30" (270 secondi) disponibile per l'esecuzione complessiva del Modulo 2, segna la conclusione dell'esercizio E e, quindi, il completamento del Modulo stesso.

Solo a questo punto, il candidato si toglie l'imbragatura indossata e la restituisce al personale addetto.



Valutazione


La valutazione della prova del candidato è funzione del tempo di effettuazione del percorso completo e corretto, nel rispetto del protocollo di esecuzione, comprensivo del tempo derivante dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B, C e/o D da parte del candidato ed incrementato per effetto dell'applicazione delle eventuali penalità determinate dalle modalità di esecuzione degli esercizi A e/o E. La valutazione viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.

Il Modulo 2 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato effettui il percorso, in modo completo e corretto, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo pari a 270 secondi.

L'entità della sommatoria delle penalità può determinare, pertanto, l'insufficienza della prestazione del candidato a causa del superamento del tempo limite di esecuzione.

Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del candidato che completi il Modulo secondo il protocollo di esecuzione, nei tempi di seguito indicati:

- candidati di genere maschile: tempo uguale o inferiore a **2'29"** (**149** secondi)
- candidati di genere femminile: tempo uguale o inferiore a **2'49"** (**169** secondi)



MODULO 3

VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA'

Il Modulo 3 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minore tempo possibile e, comunque, in un tempo massimo di 35" (35 secondi).

Campo della prova

Il campo di svolgimento della prova, rappresentato in **figura 1**, è costituito da una corsia di piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.

Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell'acqua, sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito indicate:

- 1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
- 2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza
- 3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
- 4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
- 5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.

La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8.




figura 1 - Pianta e sezione del campo di prova – Allestimento della corsia della piscina



Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati con pannelli verticali e non hanno parti pericolose.

I pannelli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore visibile sott'acqua.

Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo ostacolo.

Protocollo di esecuzione

Al comando “*a posto*”, dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve portarsi sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese e disposte perpendicolarmente rispetto al busto ed i piedi sul bordo frontale della piscina.

Al comando “*pronto*”, dato ancora dal personale addetto all’assistenza, il candidato si predispone per l’entrata in acqua.

Quando il candidato è fermo in posizione, il personale suddetto dà il comando “*via*” e, contemporaneamente, la Commissione esaminatrice fa partire il cronometraggio della prova.

L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il corpo nella posizione sopraindicata.

Per l’entrata in acqua non sono ammesse modalità differenti da quella sopra descritta; qualora ciò avvenga, la Commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire dall’acqua ed a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte.


Ogni ripetizione della prova comporta una penalità di 3” (3 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione da parte del candidato.

Tra una ripetizione e l’altra della prova, viene assegnato al candidato un tempo di riposo di almeno 1’00” (60 secondi).

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono – crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgen (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza di m 9.

In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l’ostacolo stesso, e nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo; se il candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l’infrazione tornando immediatamente indietro, sopra l’ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione, senza che la Commissione fermi il cronometraggio.

Durante l’intera fase di “nuoto in apnea”, il candidato non deve “emergere”, cioè nessuna parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie dell’acqua.



Dopo aver superato il quinto ostacolo, riemerge obbligatoriamente nella zona contrassegnata per l'emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo; qualora ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire dall'acqua ed a ripeterla correttamente dall'inizio, per un massimo di altre due volte.

Ogni ripetizione della prova comporta una penalità di 3" (3 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione da parte del candidato.

Tra una ripetizione e l'altra della prova, viene assegnato al candidato un tempo di riposo di almeno 5'00" (300 secondi).

E' tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità.

Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.); tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.

La prova termina quando il candidato tocca la parete d'arrivo, o oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m.

Valutazione

La valutazione della prestazione del candidato è funzione del tempo di effettuazione degli esercizi natatori sopra descritti, in modo completo e corretto, nel rispetto del protocollo di esecuzione.

La valutazione viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.

Il Modulo 3 si intende superato, con l'attribuzione del voto 6, qualora il candidato completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo pari a 35 secondi.

Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del candidato che completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, nei tempi di seguito indicati:

- candidati di genere maschile: tempo uguale o inferiore a 19" (19 secondi)
- candidati di genere femminile: tempo uguale o inferiore a 21" (21 secondi)



MODULO 4

VERIFICA DELLA CAPACITA' PRATICA

Il Modulo 4 è finalizzato alla valutazione del possesso da parte del candidato della capacità pratica necessaria per realizzare, sulla base di schemi tecnici esecutivi e con le strumentazioni e gli utensili messi a disposizione, il manufatto rappresentato nelle **figure 1 e 2**.




figura 1: Rappresentazione assometrica del manufatto completo





figura 2: Proiezione ortogonale (pianta) del manufatto completo

N.B.: Le figg. 1 e 2 non sono in scala; la conformazione dell'anello di corda e la posizione del nodo sono da intendersi esclusivamente come esemplificative



Per la realizzazione del manufatto il candidato deve possedere le seguenti abilità:

- saper leggere e comprendere disegni tecnici esecutivi (rappresentazioni grafiche: proiezioni ortogonali ed assonometrie);
- saper scegliere, tra le tavole in legno massello messe a disposizione, una avente caratteristiche idonee per consentire l'agevole realizzazione del manufatto;
- saper misurare distanze lineari ed ampiezze angolari e saper tracciare linee di costruzione, utilizzando ordinari strumenti di misura e disegno (matita, riga, squadra, goniometro);
- saper tagliare, mediante sega a mano, una tavola di legno;
- saper mantenere in posizione le parti in lavorazione, utilizzando morsa da banco e/o morsetti;
- saper assemblare elementi piani in legno, utilizzando piastrine metalliche di giunzione ad angolo, viti per legno, punteruolo da falegname e cacciavite manuale;
- saper fissare elementi in legno, utilizzando chiodi di acciaio e martello;
- saper eseguire nodi di giunzione o di ancoraggio, del tipo indicato in figura 3;
- saper compiere le operazioni sopra elencate in condizioni di sicurezza, utilizzando i necessari D.P.I. (guanti da lavoro ed occhiali di protezione, forniti dall'Amministrazione).

| DENOMINAZIONE | DETTAGLIO NODO | ANELLO CON NODO |
|---|---|--|
| <i>“Nodo ad otto inseguito”</i> |  |  |
| <i>“Nodo doppio inglese”</i> |  |  |
| <i>“Nodo bolina” o “Gassa d'amante”</i> |  |  |

figura 3: Tipi di nodo di chiusura dell'anello di corda



Il candidato ha a disposizione il materiale e le attrezzature di lavoro di seguito specificate:

Materiale

- n. 1 tavola in legno di dimensioni 60 x 50 x 1 cm circa;
- n. 1 tavola in legno massello di abete, di dimensioni 50 x 11 x 2 cm circa, avente due fori del diametro di almeno 1 cm, posti in prossimità di due angoli opposti (N.B.: La tavola da utilizzare per la prova verrà scelta dal candidato tra 4 messe a disposizione, aventi medesima forma e dimensioni);
- n. 1 listello in legno massello di abete, con sezione di 3 x 2 cm circa e lunghezza di 50 cm circa;
- n. 4 piastrine di giunzione ad angolo (a 90°) a 4 fori;
- n. 10 viti per legno;
- n. 1 bullone filettato ad occhiello (con diametro interno dell'occhiello di almeno 1 cm) + dado e rondelle;
- n. 1 vite ad occhiello per legno (con diametro interno dell'occhiello di almeno 1 cm)
- n. 6 chiodi in acciaio;
- n. 1 spezzone di cordino con diametro di 5 mm e lunghezza di 2,5 m circa.

N.B.: Si specifica che, in ragione delle tolleranze dimensionali dovute alla lavorazione degli elementi lignei, le misure dei pezzi sopra riportate sono da intendersi indicative.

Attrezzature

Una postazione di lavoro attrezzata, completa di:

- morsa da banco
- n. 2 morsetti
- sega a mano per legno
- cacciavite
- punteruolo da falegname
- martello
- flessometro
- squadra fissa da falegname
- riga da disegno
- goniometro
- matite
- taglierino
- temperamatite
- occhiali di protezione e guanti da lavoro (da usare obbligatoriamente almeno nelle operazioni di taglio).



L'esecuzione della prova richiede le seguenti operazioni elementari, da compiere nel rispetto delle istruzioni tecniche ricevute:

| FASE | OPERAZIONI | VARIABILI | |
|------|--|--|---|
| 1 | Tagliare a misura una tavola in legno massello di abete, ricavandone due parti. | misura lineare a (cm) | Distanza del taglio da un'estremità della tavola. |
| 2 | Assemblare le due tavolette ottenute nella fase 1, posizionandole l'una rispetto all'altra in modo da formare una "T" con ala asimmetrica, impiegando allo scopo n. 2 piastrine metalliche di giunzione ad angolo (da posizionare come indicato dalle istruzioni), almeno n. 6 viti per legno (almeno 3 viti per ciascuna piastrina) ed un cacciavite. | misura lineare b (cm) | Dimensione di un'ala della "T". |
| | | misura lineare c (cm) | Distanza delle piastrine di giunzione dal bordo superiore dell'ala della "T". |
| 3 | Fissare con chiodi e martello ad una tavola di base – nella posizione indicata dalle istruzioni – la "T" realizzata nella fase 2, avvalendosi allo scopo di un "piede" di collegamento, ottenuto tagliando a misura un listello di legno. | misura lineare d (cm) misura lineare e (cm) | Coordinate di un vertice della "T" rispetto a due lati della tavola di base, ortogonali tra loro. |
| | | ampiezza angolo γ (gradi) | Rotazione dell'ala della "T" rispetto ad un lato della tavola di base. |
| 4 | Posizionare, in uno dei fori presenti nella "T", un bullone ad occhiello, completo di dadi e rondelle; fissare sulla tavola di base una vite ad occhiello per legno, avvitalandola nel punto indicato dalle istruzioni. | misura lineare f (cm) misura lineare g (cm) | Coordinate del punto di posizionamento della vite ad occhiello rispetto a due lati della tavola di base, ortogonali tra loro. |
| 5 | Realizzare un anello di corda, entrando nei passanti secondo il verso indicato dalle istruzioni, chiudendolo con un nodo. | verso di ingresso del cordino nei "passanti" tipo di nodo posizione del nodo rispetto ai "passanti" | Conformazione dell'anello di corda, tipo e posizione del nodo (tra i passanti 1 e 2, oppure 2 e 3, o 1 e 3). |



Le variabili indicate nella precedente tabella (le misure lineari **a, b, c, d, e, f, g** – l'ampiezza dell'angolo γ – il **verso** di ingresso del cordino nei passanti – la **posizione** ed il **tipo** di nodo) vengono definite per mezzo di estrazione a sorte da parte del candidato.

La variabile – o la coppia o la tripletta di variabili – relativa a ciascuna fase di costruzione è determinata con un distinto sorteggio tra una rosa di almeno 6 alternative predefinite dalla commissione.

Non appena effettuato il sorteggio, i valori determinati vengono trascritti dalla commissione nel foglio di istruzioni.

Si specifica che, in considerazione della variabilità delle suddette misure, le rappresentazioni grafiche del manufatto o delle sue parti, contenute nel presente allegato e nelle istruzioni fornite al candidato, hanno valore di massima e non costituiscono indicazione dei rapporti dimensionali e delle proporzioni tra i diversi elementi costituenti.

Valutazione

La valutazione della prova del candidato tiene conto della completezza, correttezza e precisione dell'esecuzione e viene espressa con un giudizio misurato quantitativamente su una scala da 0 a 10, con sufficienza corrispondente al voto 6.

La prova deve essere svolta entro il tempo limite di 20 minuti (1.200 secondi), comprensivi del tempo che il candidato vorrà dedicare alla lettura del foglio di istruzioni ed alla scelta della tavoletta in legno massello.


La prova si intende superata, con l'attribuzione del voto 6, qualora in un tempo pari a 20 minuti (1.200 secondi) il candidato abbia realizzato il manufatto in modo completo, corretto e preciso, conformemente agli schemi tecnici forniti ed alle misure definite con l'estrazione.

Viene giudicata eccellente, con la conseguente attribuzione del voto 10, la prestazione del candidato che abbia realizzato il manufatto in modo completo, corretto e preciso, conformemente agli schemi tecnici forniti ed alle misure definite con l'estrazione, in un tempo non superiore a 13 minuti (780 secondi).

Eventuali inesattezze e/o imprecisioni nella realizzazione del manufatto comportano, in funzione della gravità delle stesse, l'applicazione da parte della commissione di "penalità"; l'entità della sommatoria delle suddette penalità può determinare, pertanto, il non superamento del Modulo.

Si specifica che è da intendersi "imprecisione" quanto segue:

- elementi tagliati in modo non regolare e/o non ortogonale;
- parti assemblate in modo da non risultare perfettamente aderenti tra loro;
- parti assemblate in modo da non combaciare ove previsto;
- viti non completamente serrate;
- chiodi storti e/o non completamente infissi;
- qualsiasi risultato difforme da quanto indicato dalle istruzioni tecniche fornite al candidato.



TITOLI VALUTABILI**TITOLI DI STUDIO**

| Gruppi | Descrizione | Durata | Titoli | Punti |
|--------|--|---------------|--|-------|
| A | Percorsi di istruzione e formazione professionale | Durata 3 anni | Attestato di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. | 4 |
| | | Durata 4 anni | Diploma di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. | 5 |
| B | Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado | Durata 5 anni | Diploma di istruzione tecnica INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. Diploma di istruzione professionale INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. | 8 |

I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre, non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E' possibile, quindi, ottenere dai "Titoli di studio" non più di punti 8/100.

PATENTI

| PATENTI SUPERIORI | | | PUNTI |
|-------------------|----------------|---|-------|
| categoria C | C1 | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; | 5 |
| | C | autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 6 |
| | C1E | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; | 7 |
| | CE | complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. | 7 |
| | CQC Merci | veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale; | 7 |
| categoria D | D1 | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 5 |
| | D | autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 6 |
| | D1E | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; | 7 |
| | DE | complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg; | 7 |
| | CQC Persone | veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente; | 7 |

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per le patenti potranno essere attribuiti non più di punti 7/100.



| PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (triennali) | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|-----------|
| Qualifica professionale (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) | Percorsi triennali di formazione | Denominazione figura professionale | | Attinenza | |
| | | Operatore delle produzioni chimiche | | Attinente | |
| | | Operatore edile | | Attinente | |
| | | Operatore elettrico | | Attinente | |
| | | Operatore elettronico | | Attinente | |
| | | Operatore di impianti termoidraulici | | Attinente | |
| | | Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto | | Attinente | |
| | | | | Indirizzo: | |
| | | Operatore della riparazione dei veicoli a motore | | Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici | Attinente |
| | | | | Riparazioni di carrozzeria | Attinente |
| | | Operatore meccanico | | | Attinente |
| | | Operatore dei sistemi e dei servizi logistici | | | Attinente |
| Operatore del mare e delle acque interne | | | Attinente | | |
| PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (quadriennali) | | | | | |
| Diplomi professionali (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) | Percorsi quadriennali di formazione | Tecnico edile | | Attinente | |
| | | Tecnico elettrico | | Attinente | |
| | | Tecnico elettronico | | Attinente | |
| | | Tecnico del legno | | Attinente | |
| | | Tecnico riparatore dei veicoli a motore | | Attinente | |
| | | Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati | | Attinente | |
| | | Tecnico per l'automazione industriale | | Attinente | |
| | | Tecnico di impianti termici | | Attinente | |
| PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (quinquennali) | | | | | |
| Diploma di istruzione Tecnica | Percorsi quinquennali degli istituti tecnici | Meccanica, meccatronica ed energia | | Attinente | |
| | | Trasporti e logistica | | Attinente | |
| | | Elettronica ed elettrotecnica | | Attinente | |
| | | Informatica e telecomunicazioni | | Attinente | |
| | | Chimica, materiali e biotecnologie | | Attinente | |
| Diploma di istruzione Professionale | Percorsi quinquennali degli istituti professionali | Costruzioni, ambiente e territorio | | Attinente | |
| | | Produzioni artigianali e industriali | | Attinente | |
| | | Manutenzione e assistenza tecnica | | Attinente | |

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

16E05818

